

La ricongiunzione dei periodi assicurativi

LA RICONGIUNZIONE.... QUESTA SCONOSCIUTA!

Messa in un angolo dalla gratuità del cosiddetto “cumulo contributivo”, previsto dalla [Legge 232/2016](#) e dalla “totalizzazione” introdotta dal [Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42](#), la **ricongiunzione** dei periodi assicurativi, ovvero la possibilità di mettere insieme al fine di ottenere un’unica pensione più “spezzoni” di contributi versati in fondi diversi, attraversa tempi assai “difficili”.

Sono, infatti sempre meno i lavoratori, anche in tempi di “lavoro mobile”, che ricorrono alla ricongiunzione per maturare il diritto alla pensione.

La sua eccessiva onerosità, aggravata da alcuni vincoli normativi e dalle disposizioni della [Legge 122 del 2010](#) che hanno eliminato la ricongiunzione a costo zero verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, inducono sempre di più a preferire il “cumulo” o la “totalizzazione” piuttosto che la ricongiunzione.

In alcuni casi, però, essa rimane ancora conveniente perché può dare diritto ad una pensione di importo davvero più elevato oppure perché consente di conseguire prestazioni pensionistiche per le quali non è possibile ricorrere al cumulo o alla totalizzazione (è il caso della cosiddetta “Opzione donna” oppure della pensione anticipata in regime di Quota 100).

Ecco, allora, una rassegna di tutto ciò che c’è da sapere sulla ricongiunzione.

I principi generali

Cosa è la ricongiunzione

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

Essa avviene a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel Fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: [la legge n.29 del 7 febbraio 1979](#) e [la legge n.45 del 5 marzo 1990](#).

Le Gestioni pensionistiche interessate

Le gestioni interessate dalla ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 29/1979 sono:

- il Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria (che riguarda la generalità dei lavoratori subordinati);
- le gestioni speciali Artigiani (ART), Commercianti (COM), Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri (CD/CM), che assicurano i lavoratori autonomi;
- le forme di previdenza **esclusive** dell'Assicurazione generale obbligatoria (che riguardano alcune categorie di lavoratori, dipendenti dello Stato e degli Enti Locali);
- le forme di previdenza **sostitutive** dell'Assicurazione generale obbligatoria (rivolte a lavoratori che, per la particolare attività professionale, hanno ottenuto l'assoggettamento a speciali trattamenti);
- forme di previdenza **esonervative** dell'Assicurazione generale obbligatoria (che garantiscono ai lavoratori occupati presso Enti pubblici e privati una tutela previdenziale mediante iscrizione a casse, fondi aziendali o attraverso polizze assicurative).

I soggetti interessati

La facoltà di ricongiungere è attribuita dalla legge ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che possano far valere periodi di iscrizione in almeno due forme di previdenza (A.G.O, gestioni alternative dell'AGO, gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e deve essere esercitata attraverso apposita domanda.

La facoltà di ricongiunzione è concessa sia all'assicurato che ai suoi superstiti.

Le condizioni richieste

L'esercizio della facoltà è consentito a condizione che la contribuzione dei periodi oggetto di ricongiunzione non abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione.

Costituisce eccezione a tale principio il caso in cui la contribuzione sia stata utilizzata a liquidare una pensione di invalidità, quando la prestazione è stata revocata per recupero delle capacità lavorativa e non sospesa per motivi reddituali ([art. 8 legge 463/1983](#)), purché il trattamento pensionistico non sia più dovuto alla data della domanda di ricongiunzione.

Al titolare di pensione che possa far valere ulteriore contribuzione, non utilizzata per liquidare il trattamento pensionistico di cui è titolare, è inoltre consentita la facoltà di ricongiungerla in altra gestione assicurativa nella quale risulti essere soggetto "in condizione attiva".

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in alternativa:

- presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestito dall'INPS, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 29/1979;
- ovvero presso una gestione previdenziale diversa (sostitutiva, esonerativa o esclusiva dell'Assicurazione obbligatoria, denominate genericamente "alternative", per brevità) come previsto dagli artt. 2 e 4 della medesima legge.

L'esercizio della facoltà a norma dell'articolo 1 preclude la possibilità inversa di avvalersi dell'articolo 2, sempre che non vi sia stata rinuncia alla ricongiunzione onerosa da parte dell'interessato alla precedente richiesta: in tal caso l'esercizio alternativo è consentito.

Ad esempio, è possibile richiedere la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 quando la facoltà già esercitata ai sensi dell'articolo 2 non si è conclusa con il versamento dell'onere dovuto.

L'operazione di ricongiunzione può riguardare anche i periodi di contribuzione da lavoro autonomo, a condizione che risultino soddisfatti alla data della domanda i requisiti previsti al 4° comma dell'articolo 1: siano cioè maturati almeno cinque anni di contribuzione in una gestione dei lavoratori dipendenti successivamente ai periodi autonomi da ricongiungere.

Gli oneri per ricongiungere

Sino all'entrata in vigore del [decreto-legge 78/2010](#) convertito nella Legge 122/2010 la facoltà esercitata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979 non comportava alcun onere per l'interessato, salvo che non riguardasse anche i contributi versati nelle gestioni ART/COM e/o CD/CM, per la ricongiunzione dei quali era invece previsto il versamento di una riserva matematica.

Dal giugno del 2010, invece, sia per la ricongiunzione verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sia per quella effettuata in una gestione alternativa dell'AGO ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 è previsto un onere a carico del richiedente, anche se la ricongiunzione interessa periodi di solo lavoro dipendente.

Attualmente, pertanto, tutte le istanze di ricongiunzione, sia verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che verso Fondi alternativi prevedono il pagamento di un onere. L'assicurato deve versare una somma pari al 50% della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione (calcolato secondo i criteri dell'art. 2, commi da 3 a 5, del [Dlgs 184/1997](#)) e l'ammontare dei contributi trasferiti dagli ordinamenti interessati maggiorati del tasso di interesse annuo composto del 4,5%.

Nello specifico il decreto legislativo 184/1997 prevede che i periodi che fanno parte nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini di riserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto attraverso l'utilizzo dei coefficienti allegati nelle Tabelle di cui al [D.M. 31.8.2007](#) (per i lavoratori autonomi si utilizzano i coefficienti allegati nelle Tabelle di cui

al D.M. 6.5.2008 si veda [circolare INPS n° 65/2008](#)) mentre, i periodi oggetto di ricongiunzione che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione danno luogo ad un onere determinato sulla base della "retribuzione di riferimento" (cioè quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda), e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

I periodi ricongiungibili

La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione:

- obbligatoria (indipendentemente dall'ammontare dei contributi e dalla natura del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'assicurazione)
- volontaria (tale contribuzione, se concomitante ad altra tipologia di copertura assicurativa, va in detrazione dell'ammontare dell'onere di ricongiunzione);
- figurativa (accreditata secondo le modalità previste dalla normativa vigente), da riscatto, valutabili nella gestione dalla quale si richiede il trasferimento.

Quando è presente copertura assicurativa nell'AGO rientrano nella ricongiunzione anche i periodi di lavoro prestato all'estero:

- alle dipendenze di imprese italiane autorizzate al versamento dei contributi in Italia (si tratta di normale contribuzione obbligatoria);
- riscattati ai sensi dell'articolo 51, 2° comma, della [legge 30.4.1969, n. 153](#) e dall'articolo 3 del Dlgs 184/1997 ("riscatto di lavoro all'estero");
- riconosciuti nell'AGO per effetto delle leggi 181/1983 e 166/1991 (lavoro prestato in Libia);
- per i quali vi sia stato trasferimento e accredito di contribuzione nell'AGO (lavoro prestato in Svizzera, Svezia o Norvegia).

I periodi esclusi

Come abbiamo già detto, sono esclusi dall'applicazione della legge 29/1979 sia i periodi già utilizzati per liquidare un trattamento pensionistico in godimento, sia i contributi versati presso le Casse dei Liberi professionisti, per i quali la facoltà di ricongiunzione è regolamentata dalla legge 5.3.1990, n. 45.

Sono escluse dalla ricongiunzione anche le contribuzioni utilizzate per liquidare una pensione di invalidità non revocata ma solo sospesa o cristallizzata per motivi reddituali ai sensi dell'articolo 8 della legge 638/1983.

Non possono formare oggetto di ricongiunzione neppure i periodi per i quali si sia verificata un'omissione contributiva; per essi non si applica infatti l'automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 40 della legge 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni ; gli stessi potranno essere ricongiunti solo dopo il recupero delle relative

contribuzioni, a completamento della precedente operazione che va riesaminata d'ufficio senza tener conto dalle limitazioni poste dall'articolo 4 della legge 29/1979 (non è cioè necessario attendere 10 anni, né il pensionamento).

Vanno esclusi dalla ricongiunzione anche i periodi di cosiddetta "maggiorazione" contributiva, cioè le anzianità convenzionali per i non vedenti, per gli invalidi oltre il 74%, per i sordomuti e per esposizione all'amianto, attribuibili solo al momento di liquidare la pensione.

Non sono ricongiungibili neppure i periodi di lavoro prestato all'estero con iscrizione alle forme di previdenza dei paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, per i quali non è previsto il trasferimento nell'AGO; per essi resta salva, ove applicabile, la "totalizzazione" ai fini del diritto a pensione e la liquidazione della rendita con il sistema del "pro-rata".

Non possono formare oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 le contribuzioni versate:

- all'ENASARCO (fondo pensionistico accessorio)
- al Fondo Clero
- nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati (comma 26 articolo 2 legge n.335/95)
- nel Fondo casalinghe (dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 565/1996)

I limiti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione ricongiungibili alla data di presentazione della richiesta.

Eventuali periodi successivi alla domanda possono essere ricongiunti solo all'atto del pensionamento e solo nella gestione destinataria della precedente operazione (articolo 4, 2° comma, legge 29/1979).

È tuttavia consentita una seconda richiesta per ricongiungere gli stessi periodi (se la precedente operazione non è stata perfezionata) e gli eventuali ulteriori periodi nel caso in cui l'interessato, dopo la prima ricongiunzione, possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque coperti di contribuzione riferita ad effettiva attività lavorativa.

In tale ultimo caso, peraltro, la ricongiunzione potrà avvenire in un ordinamento diverso da quello nel quale è stata perfezionata la prima ricongiunzione.

Nel caso in cui il richiedente receda dalla ricongiunzione prima dell'avvenuta comunicazione dell'onere relativo, si tratterà di semplice ritiro della domanda e non di rinuncia: una successiva richiesta di ricongiunzione dovrà essere quindi considerata prima domanda.

La facoltà di ricongiunzione, sia essa esercitata ai sensi dell'articolo 1 o dell'articolo 2 della legge 29/79, presuppone la presentazione di apposita domanda.

La circolare del Ministro del lavoro 77/79 del 20.10.79, che illustra i criteri applicativi della legge 29, precisa che la richiesta deve essere presentata

- alla Sede dell'INPS dove l'interessato ha la residenza, nei casi di facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 1,
- al Fondo alternativo nel quale dovrà avvenire la ricongiunzione, nei casi di facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 2. In quest'ultimo caso, quando esiste contribuzione nell'AGO, deve essere inviata una copia della richiesta alla Sede INPS competente.

Nella domanda devono essere indicati tutti i periodi da ricongiungere (per semplificare l'evasione della richiesta) e le gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i periodi da trasferire nonché la data presunta del pensionamento (per consentire l'individuazione delle domande più urgenti).

L'efficacia dei periodi ricongiunti

I periodi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli versati nella gestione accentrante. Come previsto dall'articolo 7 della legge 29, essi sono perciò valutati secondo la normativa vigente nell'ordinamento pensionistico presso cui è avvenuta la ricongiunzione.

Qualora si riscontri sovrapposizione di alcuni periodi ricongiunti con quelli esistenti nella gestione accentrante si deve operare tenendo presenti le indicazioni di seguito elencate:

- si ritiene valida la contribuzione relativa ad effettiva prestazione di lavoro ;
- in presenza di periodi di attività lavorativa doppia, la ricongiunzione opera sull'intero ammontare delle contribuzioni
- in presenza di coincidenza di periodi riconosciuti figurativamente il periodo oggetto di ricongiunzione risulta essere quello coperto con contribuzione più elevata
- in presenza di versamenti volontari coincidenti con periodi coperti da altra contribuzione, la ricongiunzione opera su quest'ultima
- la contribuzione volontaria coincidente con altra contribuzione è rimborsata all'interessato, per le ricongiunzioni attivate ai sensi dell'articolo 1 della legge 29, mentre viene utilizzata a scomputo dell'onere a carico del richiedente, per le ricongiunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.

Il pagamento dell'onere

La somma a carico del richiedente deve essere versata per intero entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di ricongiunzione, pena la decadenza.

L'interessato può tuttavia versare l'onere in forma rateale: la normativa prevede - in tali casi - il pagamento in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi compresi nel periodo ricongiunto.

Per il pagamento in forma rateale è quindi previsto un piano di ammortamento per un numero di rate pari alla metà dei mesi compresi nel periodo ricongiunto, con maggiorazione di interessi al tasso annuo composto del 4,50%.

La norma prevede inoltre che, scegliendo la forma rateale, l'interessato - entro lo stesso termine previsto per il pagamento in unica soluzione - effettui il primo versamento per un importo corrispondente alle prime tre rate.

Il pagamento dell'onere o delle prime tre rate determina la irrevocabilità della domanda di ricongiunzione e comporta la richiesta di trasferimento delle somme di copertura finanziaria alla gestione di provenienza dei contributi ricongiunti.

Il numero delle rate mensili non può superare i mesi compresi nel periodo ricongiunto; il pagamento in forma rateale non comporta maggiorazione per interessi a carico dell'interessato.

La decadenza dalla ricongiunzione

Nel caso in cui l'interessato, entro il termine assegnato, non provveda ad effettuare nessun versamento o vi provveda in ritardo, lo stesso decade per rinuncia dalla facoltà esercitata, come espressamente previsto dall'art. 5 della legge 29/79.

La ricongiunzione per gli stessi e per eventuali ulteriori periodi potrà essere richiesta una seconda volta solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 29/79; la facoltà potrà essere nuovamente esercitata:

- dopo 10 anni dalla data della precedente domanda, in presenza almeno 5 anni coperti da contribuzione per effettiva attività lavorativa (art. 4, comma 1, legge n. 29/79);
- contestualmente al pensionamento, se esso si verifica prima del compimento del decennio (art. 4, comma 2, legge n. 29/79).

Nella prima ipotesi, la ricongiunzione potrà avvenire anche in un ordinamento diverso da quello nel quale è stata richiesta la prima ricongiunzione; nella seconda ipotesi, invece, la domanda potrà riguardare esclusivamente l'ordinamento interessato dalla precedente operazione.

La sospensione del pagamento

A differenza di quanto avviene per i riscatti, per i quali il versamento parziale dell'onere comporta una riduzione del numero delle settimane da accreditare, la sospensione del pagamento rateale di ricongiunzione determina la decadenza dalla facoltà per inadempienza, attesa la previsione della norma che non consente la ricongiunzione parziale.

In tal caso deve essere restituito all'interessato l'intero ammontare delle somme riscosse (capitale ed interessi di dilazione), senza maggiorazione per ulteriori interessi.

Il richiedente non potrà esercitare di nuovo la ricongiunzione, se non al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 4, 1° e 2° comma, della legge 29/79.

Per coloro che hanno rinunciato alla ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 o che sono decaduti da tale facoltà, resta però salva la facoltà alternativa di richiedere la ricongiunzione nell'AGO ai sensi dell'art. 1.

Il pensionamento nel corso della rateazione

Quando interviene il pensionamento nel corso della rateazione, è possibile trattenere le eventuali rate dell'onere di ricongiunzione ancora dovute direttamente dai ratei di pensione, purché sia garantita all'interessato una quota di pensione residua almeno pari al trattamento minimo pensionistico. L'interessato dovrà invece versare in unica soluzione la quota di capitale non rateizzabile nel caso in cui - trattenendo l'intera rata di ricongiunzione - dovesse risultare un importo mensile di pensione inferiore al trattamento minimo garantito.

Le specificità: ricongiunzione verso l'A.G.O. dei contributi versati in fondi alternativi.

La normativa contenuta nella Legge 29/1979 disciplina la facoltà di ricongiungere nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (AGO) la contribuzione versata:

- in gestioni previdenziali esclusive, esonerative e sostitutive dell'AGO ("alternative", secondo la definizione adottata nella circolare del Ministero del Lavoro n.77/79 del 20 ottobre 1979);
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani (ART), Commercianti (COM), Coltivatori diretti, coloni o mezzadri (CD/CM);

L'interessato deve poter far valere contribuzione da lavoro dipendente nell'AGO ed in una delle gestioni previdenziali alternative ovvero in almeno due diversi ordinamenti pensionistici.

Non è richiesta una particolare durata dei periodi da ricongiungere o di quelli di assicurazione nell'AGO e non è rilevante che l'iscrizione sia in atto al momento della domanda.

La ricongiunzione è infatti possibile anche in assenza di iscrizione nell'AGO stessa, purché esista contribuzione in almeno due gestioni previdenziali alternative.

La ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo

Quando nella ricongiunzione rientrano anche periodi di attività autonoma, il 4° comma dell'articolo 1 della Legge 29/1979 prevede la presenza di almeno un quinquennio di contribuzione per lavoro dipendente, collocato temporalmente fra l'ultima iscrizione nelle gestioni dei lavoratori autonomi e la data della domanda.

Se il requisito del quinquennio contributivo da lavoro dipendente non sussiste alla data della domanda, ma risulta perfezionato al momento in cui la pratica viene esaminata, la richiesta di ricongiunzione deve essere considerata validamente presentata - in base al principio amministrativo della conservazione dell'atto - con decorrenza dalla data di perfezionamento del requisito di legge.

Nel caso in cui le contribuzioni autonome vengano escluse dalla ricongiunzione per mancanza del quinquennio contributivo previsto dall'articolo 1, quarto comma, la domanda presentata dall'interessato dopo aver perfezionato il predetto requisito non costituisce seconda domanda, considerato che la norma ne condiziona la riproposizione solo con riferimento alla contribuzione successiva alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e che la contribuzione autonoma è rimasta esclusa per la limitazione imposta dalla legge ([INPS circ. n.138 del 13/6/90 punto 4](#)).

Il requisito del quinquennio può essere perfezionato mediante contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa ed è soddisfatto anche quando:

- i cinque anni richiesti risultano accreditati in due o più gestioni per i lavoratori dipendenti,
- non sono consecutivi, purché le interruzioni non coincidano con altra iscrizione per lavoro autonomo.

Se i redditi relativi a periodi di lavoro autonomo devono essere utilizzati per determinare la retribuzione pensionabile, si deve fare riferimento al valore reddituale corrispondente all'importo delle contribuzioni versate nella gestione speciale.

Nel caso in cui l'ammontare del reddito da lavoro autonomo determina una contrazione del periodo al quale si riferisce, in applicazione dell'articolo 7 della [legge n. 638/1983](#), detto reddito deve essere maggiorato in misura tale da consentire la valutazione del periodo ricongiunto nella sua intera estensione temporale.

L'onere di ricongiunzione deve essere poi calcolato utilizzando il valore reddituale maggiorato, mentre deve essere detratto dalla riserva matematica l'ammontare dei contributi effettivamente versati

Le specificità: la ricongiunzione da forme di previdenza alternative verso l'A.G.O.

Come abbiamo già detto, l'art 2 della legge 29/79 prevede la facoltà di ricongiungere in una gestione "alternativa" tutti i periodi di iscrizione maturati fino alla data della domanda in una o più forme di previdenza, fra quelle sottoelencate:

- all'AGO dei lavoratori dipendenti;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (ART, COM e CD/CM);
- ad altre gestioni "alternative" (esclusive, sostitutive, esonerative dell'AGO).

Quali sono i fondi "alternativi"

In tutti i casi di iscrizione in almeno due diverse forme di previdenza (AGO o esclusive, sostitutive ed esonerative di questa) l'interessato può chiedere di riunire in un unico ordinamento previdenziale tutta la contribuzione maturata fino alla data della domanda. Ecco i Fondi previdenziali, esistenti o soppressi, presso cui è attivabile la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 29/1979.

Forme esclusive

Riguardano i dipendenti dello Stato e degli Enti Locali:

- Cassa per le pensioni agli Ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari
- Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e scuole elementari parificate
- Cassa per le pensioni ai sanitari degli Enti locali
- Fondo per il personale del lotto
- Fondo per il personale delle Poste, gestito dall'Istituto Postelegrafonici
- Fondo di previdenza per il personale non di ruolo degli Uffici del lavoro e massima occupazione
- Fondo di previdenza per gli assuntori FF.SS.
- Fondo del personale di ruolo dell'Amministrazione Regionale Siciliana
- Fondo del personale di ruolo del Banco di Napoli
- Fondo del personale di ruolo del Banco di Sicilia
- Fondo del personale di ruolo delle Camere di Commercio
- Fondo del personale di ruolo della Camera dei deputati
- Fondo dei dipendenti civili e militari dello Stato e delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Forme sostitutive

- assicurazione obbligatoria IVS per i dirigenti di aziende industriali, gestita dall'INPDAL,
- assicurazione obbligatoria IVS per i lavoratori dello spettacolo, gestita dall'ENPALS,
- assicurazione obbligatoria IVS per i giornalisti professionisti, gestita dall'INPGI,
- Cassa di previdenza per il personale dell'ATM di Milano (soppressa dal 1.4.1978, con passaggio di competenze all'INPS - Fondo Trasporti),
- Fondo del personale delle imposte di consumo (gestito dall'INPS, Fondo Dazio),
- Fondo del personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private,
- Fondo del personale delle aziende telefoniche (gestito dall'INPS, Fondo Telefonici - dal 1/1/2000),
- Fondo del personale delle aziende di navigazione aerea (gestito dall'INPS, Fondo Volo),
- Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (gestito dall'INPS, Fondo Trasporti: soppresso dal 1.1.1996 ed attualmente AGO, con gestione contabile separata).

Forme esonerative

- Cassa per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
- Cassa per il personale del Monte dei Paschi di Siena
- Cassa per il personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
- Fondo per il personale della Cassa di Risparmio di Torino
- Fondo per il personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
- Fondo per il personale della Cassa Centrale di Risparmio "V. Emanuele" per le province siciliane di Palermo
- Fondo per il personale della Cassa di Risparmio di Asti
- Fondo per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze
- Fondo per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo Case popolari (soppresso dal 1.4.1978, con funzioni attribuite all'INPS)
- Fondo per il personale dipendente della Direzione generale dell'INA

Non è invece ammessa la ricongiunzione nel Fondo Gas.

Le condizioni richieste

Per poter esercitare la facoltà di ricongiunzione sono richieste, al momento della domanda:

- l'iscrizione nella gestione alternativa in cui opera la ricongiunzione;
- la titolarità di contribuzione in almeno una delle diverse forme di previdenza (AGO o altri ordinamenti).

In tale circostanza non sono rilevanti né la durata dei periodi da ricongiungere né quella dei periodi di iscrizione nella gestione accentrante, salvo i casi di ricongiunzione relative a lavoro autonomo.

Per ricongiungere periodi di lavoro autonomo è comunque sempre necessario aver perfezionato, nella gestione previdenziale in cui avviene la ricongiunzione, il requisito del quinquennio di contribuzione di cui al 4° comma dell'art. 1 della Legge 29/1979, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge.

Si precisa che per la ricongiunzione presso i Fondi sostitutivi dell'AGO gestiti dall'INPS si considera perfezionato il requisito del quinquennio anche se raggiunto con contribuzione versata in parte nell'ordinamento di provenienza ed in parte nel Fondo.

Qualora manchi l'iscrizione all'atto della domanda, è necessario che nella gestione prescelta per la ricongiunzione l'interessato abbia maturato almeno otto anni di contribuzione per attività effettiva.

La ricongiunzione schema di sintesi					
Finalità			Prestazioni conseguibili		
<p>Attraverso la ricongiunzione è possibile accentrare in una sola gestione, previo pagamento di un onere, i contributi versati in una delle gestioni sottoindicate ed ottenere dalla gestione accentrante il pagamento di una prestazione pensionistica</p>			<ul style="list-style-type: none"> Pensione di vecchiaia Pensione anticipata Pensione “quota 100” Opzione donna Assegno ordinario di invalidità ¹⁾ Pensione di inabilità Pensione indiretta Pensione supplementare ¹⁾ <p><small>1) Solo se riconosciute secondo l'ordinamento della gestione accentrante</small></p>		
Sistema di calcolo: retributivo, misto o contributivo in base alle regole della gestione accentrante					
Condizioni: i contributi da ricongiungere non devono aver dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta					
Gestioni interessate					
Ago <ul style="list-style-type: none"> FPLD – Fondo Pens. Lav. Dip. Gestioni lavoratori Autonomi Art, Comm, CD-CM 	Fondi sostitutivi dell'AGO <ul style="list-style-type: none"> Ex elettrici Ex telefonici Fondo volo INPGI 	Fondi esclusivi dell'AGO <ul style="list-style-type: none"> INPDAP e fondi confluiti FS Poste 	Gestione separata	Fondo clero	Casse dei liberi professionisti (legge n° 45 del 1990)

La ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti

Per gli appartenenti a determinate categorie professionali esistono Enti o Casse di previdenza obbligatorie, regolarmente istituiti da apposite leggi la normativa sulla ricongiunzione ha regole diverse.

Fino all'entrata in vigore della legge 45/1990 le suddette forme di previdenza non prevedevano alcun collegamento con l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

La legge 45 del 1990, colmando una lacuna della disciplina generale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha infatti esteso ai soggetti iscritti o che siano stati iscritti a Fondi di previdenza per i liberi professionisti la facoltà di ricongiunzione ai fini del riconoscimento di un unico trattamento pensionistico.

Tuttavia, l'art. 1, comma 1, legge 45/90 dispone che, prima del compimento dell'età pensionabile, la facoltà di ricongiungere periodi di assicurazione maturati come liberi professionisti sia esercitabile solo nella gestione presso la quale è in atto l'iscrizione al momento della domanda riguardi solo periodi di assicurazione precedenti l'iscrizione in corso.

Il comma 4 dello stesso art. 1 prevede la possibilità di effettuare la ricongiunzione in una forma previdenziale diversa da quella in cui è in atto l'iscrizione solo quando il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e sempreché possa far valere presso tale gestione almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per attività effettivamente esercitata (dal calcolo dei dieci anni vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria e figurativa e quelli relativi al riscatto di periodi non collegati a prestazione di attività lavorativa).

La facoltà di ricongiunzione di cui all'art. 1 - con gli stessi limiti normativi ed in presenza delle stesse condizioni richieste all'assicurato - è concessa ai superstiti di assicurato deceduto successivamente all'entrata in vigore della legge e deve essere esercitata, pena la decadenza, entro due anni dal decesso dell'interessato (art. 7, legge 45/90).

Gli ordinamenti pensionistici interessati

Le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti destinatarie della norma sono le seguenti:

- Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori
- Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti
- Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri
- Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti
- Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei periti industriali

- Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari - ENPAV
- Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti - ENPAF
- Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL
Cassa Notariato
- Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - FPSD (soppresso dalla Legge 230/1967)
- Ente Nazionale di previdenza e di assistenza dei medici - ENPAM
- Ente Nazionale di previdenza e di assistenza delle ostetriche - ENPAO (disciolto dal 1.7.90 con la legge 7.8.1990, n. 249)

La ricongiunzione nell'A.G.O dalle casse professionali

Gli iscritti all'AGO possono operare la ricongiunzione nel Fondo PLD dei periodi di iscrizione a forme di previdenza per i liberi professionisti.

L'articolo 1, comma 1, della legge 45/90 attribuisce infatti al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati per rapporti assicurativi precedenti all'iscrizione in corso.

Peraltro, prima del compimento dell'età pensionabile, la facoltà di ricongiunzione è esercitabile solo nella gestione a cui si è iscritti al momento della domanda e solo per periodi di assicurazione precedenti l'iscrizione in corso: la ricongiunzione non può comprendere eventuali periodi di contribuzione in atto presso altre gestioni previdenziali al momento della richiesta, né i periodi di contribuzione comunque utilizzati a liquidare prestazioni.

La ricongiunzione è invece possibile in una qualsiasi gestione pensionistica presso la quale non è in corso iscrizione a condizione che sia maturata l'età pensionabile prevista in tale gestione e sempreché in essa si possa far valere il requisito di dieci anni di contribuzione continuativa.

La ricongiunzione dall'A.G.O alle casse professionali

L'art. 1, comma 2, della legge 45/90 attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, o per i lavoratori autonomi, la facoltà ricongiungere presso la Cassa a cui risulta iscritto come libero professionista al momento della domanda tutti i periodi di contribuzione maturati per rapporti assicurativi precedenti all'iscrizione medesima (sono ricongiungibili anche periodi maturati presso diverse gestioni previdenziali per i liberi professionisti).

La segnalazione dei periodi assicurativi deve essere effettuata solo a seguito di specifica richiesta dell'Ente destinatario della ricongiunzione, su apposita domanda presentata all'Ente medesimo dell'interessato.

I contributi da ricongiungere - quantificati secondo le aliquote contributive vigenti nei singoli anni di iscrizione e maggiorati degli interessi al tasso composto del 4,50% annuo - sono tutti quelli versati o accreditati in favore del soggetto.

La ricongiunzione per i pensionati

L'art. 1, comma 5, della legge 45/1990 attribuisce a coloro che sono stati iscritti ad un Fondo di previdenza dei liberi professionisti successivamente alla decorrenza della pensione di anzianità liquidata a carico di altra forma obbligatoria di previdenza, la facoltà di chiedere a quest'ultima la ricongiunzione del periodo di libera professione per liquidare un supplemento di pensione.

Perfezionate le operazioni di ricongiunzione la gestione accentrante deve determinare l'importo del supplemento di pensione applicando i criteri vigenti presso di essa.

La facoltà prevista dal 5° comma può essere esercitata una sola volta e la richiesta di ricongiunzione va presentata entro un anno dalla cessazione dell'obbligo contributivo o dalla data di scadenza del periodo a cui si riferisce l'ultimo contributo versato nella gestione dei liberi professionisti a cui si è stati iscritti.

Una ulteriore ricongiunzione

La facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione ai fini di conseguire un'unica pensione può essere esercitata una seconda volta quando l'interessato possa far valere dieci anni di contribuzione di cui almeno cinque di contribuzione continuativa obbligatoria, per attività effettivamente prestata.

In assenza di tale requisito il richiedente può esercitare la ricongiunzione una seconda volta solo all'atto del pensionamento e solo se la richiesta è rivolta a trasferire ulteriori periodi nella gestione in cui ha operato la precedente ricongiunzione.

La facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione ai fini di conseguire un'unica pensione può essere esercitata una seconda volta quando l'interessato possa far valere dieci anni di contribuzione di cui almeno cinque di contribuzione continuativa obbligatoria, per attività effettivamente prestata.

In assenza, il richiedente può esercitare la ricongiunzione una seconda volta solo all'atto del pensionamento e solo se la richiesta è rivolta a trasferire ulteriori periodi nella gestione in cui ha operato la precedente ricongiunzione.

Le modalità di ricongiunzione

Nella domanda vanno indicati tutti i periodi assicurativi maturati anteriormente alla domanda ed oggetto di ricongiunzione.

La gestione accentratrice effettua tutte le operazioni relative alla ricongiunzione, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 5 della legge 29/1979.

Occorre tener presente che per la ricongiunzione dei periodi assicurati da libera professione, l'onere non viene ridotto del 50% ma è posto a carico degli interessati l'intero ammontare della riserva matematica.

Gli oneri a carico dell'interessato

In alternativa al versamento in unica soluzione, l'art. 2, comma 3, della stessa legge 45/1990 prevede per l'interessato la facoltà di effettuare il pagamento dell'onere in forma rateale; il numero delle rate mensili non può comunque superare la metà dei mesi compresi nei periodi ricongiunti.

L'accettazione dell'onere avviene quando, nel termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda, l'interessato effettua il pagamento in unica soluzione o di un importo almeno pari alle prime tre rate indicate nel piano di ammortamento, ovvero quando - entro lo stesso termine, presenta richiesta di rateazione di durata inferiore a quella predisposta dalla gestione competente.

La scelta del pagamento rateale comporta il versamento aggiuntivo di un interesse annuo composto, pari al tasso medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT per l'anno solare immediatamente precedente quello in cui è stata presentata la domanda di ricongiunzione

Irrevocabilità e rinuncia alla ricongiunzione

Se entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento l'interessato non conferma l'operazione di ricongiunzione viene considerato rinunciatario.

Qualora invece l'interessato confermi l'operazione, il versamento in unica soluzione determina la irrevocabilità della domanda e l'obbligo della gestione accentratrice di procedere alla ricongiunzione.

Anche il versamento parziale dell'importo dovuto (tre rate, secondo il piano di ammortamento proposto dalla gestione accentratrice, ovvero la prima rata del diverso piano di ammortamento indicato dall'interessato) determina la irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il richiedente non perfezioni per intero il pagamento dell'onere, la gestione interessata è tenuta - previa diffida - ad interrompere il procedimento di ricongiunzione ed a restituire all'interessato le somme già versate, senza interessi.

Il pagamento parziale dell'onere non determina rinuncia all'esercizio della facoltà bensì risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori conseguenti a tale esercizio

La ricongiunzione di chi ha iniziato il rapporto assicurativo dopo il 1995

Secondo la previsione del D.lgs. 184/1997, per i lavoratori individuati dalla legge 335 i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti necessari al conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il già menzionato cumulo opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

In favore di coloro che hanno titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime e ciascuna quota di pensione è posta a carico ed erogata dalla rispettiva gestione.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del citato art. 1 del Dlgs 184/1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

Le norme speciali che sostituiscono la ricongiunzione

Prima dell'emanazione della legge 29/79 erano già possibili sia il trasferimento nell'AGO dei periodi di iscrizione presso altri ordinamenti pensionistici, sia il cumulo, il riconoscimento o il riscatto in altre forme di previdenza dei periodi assicurativi maturati nell'AGO, anche se le disposizioni in vigore nei vari ordinamenti disciplinavano tali operazioni sulla base di requisiti e condizioni diversi e spesso limitativi.

La legge 29/79 non ha previsto l'abrogazione delle norme preesistenti. Ha invece introdotto una disciplina di carattere generale, con presupposti e procedure di applicazione uguali per tutti, ed ha ampliato la sfera giuridica dei destinatari, a cui è data facoltà di avvalersi della normativa ritenuta più vantaggiosa. Ecco i casi più ricorrenti nei quali è possibile trasferire la contribuzione senza ricorrere alla ricongiunzione

Attività prestata dai dipendenti pubblici come "fuori ruolo"

Secondo le norme contenute nel del [DPR 29.12.1973, n. 1092](#), coloro che possono far valere contribuzione all'INPS per periodi di servizio anteriori alla nomina, prestati presso Enti pubblici, possono richiedere l'applicazione degli artt. 11 e 12 del suddetto decreto. Ciò comporta la loro valutazione nell'ordinamento statale mediante trasferimento dall'INPS allo Stato dei contributi a suo tempo riscossi, compresa la quota a carico dell'interessato, senza alcun onere per quest'ultimo.

Sulla base della richiesta presentata dai soggetti interessati all'Ente di appartenenza, viene richiesta all'INPS dall'Amministrazione interessata una certificazione dei periodi oggetto di computo, per i quali risulti versata contribuzione obbligatoria nell'AGO.

I periodi certificati vengono riconosciuti, in tutto o in parte, nell'ordinamento previdenziale di destinazione mediante decreto di valutazione, previa registrazione dello stesso da parte della Corte dei conti.

Per i periodi oggetto di computo viene poi richiesto all'INPS il rimborso delle relative contribuzioni IVS base e di adeguamento, rimborso che verrà effettuato previo annullamento dei periodi dal conto assicurativo dell'interessato.

Lavoratori iscritti all'ENPALS

I lavoratori dello spettacolo sono iscritti ad una forma di assicurazione obbligatoria sostitutiva dell'AGO, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), le cui funzioni sono state assorbite dall'INPS nel 2012.

I soggetti che possono far valere periodi di assicurazione presso entrambi gli ordinamenti hanno diritto di percepire un'unica pensione, con il cumulo dei periodi accreditati presso l'ENPALS e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) gestito dall'INPS.

Le norme che disciplinano la competenza ed i rapporti fra le due forme assicurative sono contenute nel [DPR 31.12.1971, n. 1420](#) ed in apposita convenzione, che recepisce i principi fissati dall'art. 16 dello stesso DPR 1420/1971.

Dirigenti iscritti all'INPDAI

I dirigenti di aziende industriali erano iscritti ad una forma di assicurazione obbligatoria sostitutiva dell'AGO, gestita dall'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI) assorbito dall'INPS nel 2002; sono invece iscritti all'INPS i dirigenti di aziende che operano in altri settori.

La normativa che disciplinava l'iscrizione all'INPDAI interessava anche l'INPS poiché il dirigente acquisisce solitamente tale qualifica dopo aver svolto attività lavorativa con iscrizione all'AGO.

I rapporti fra le due forme di assicurazione erano regolati in particolare dalla [legge 15.3.1973, n. 44](#), norma che all'art. 5 - stabiliva la possibilità di ottenere la valutazione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico INPDAI dei periodi coperti da contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (art, 5, comma 1), ovvero presso forme di previdenza sostitutive esonerative o esclusive dell'ordinamento pensionistico generale (art, 5, comma 4).

Il trasferimento avveniva a domanda dell'interessato - che poteva essere presentata in un qualsiasi momento successivo al perfezionamento presso l'INPDAI del requisito contributivo (almeno 5 anni) previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 44/1973 - e non prevedeva oneri a carico del richiedente.

I contributi trasferiti ex lege 44/1973 sono utili per il diritto a pensione; per quanto riguarda la misura della pensione stessa sono invece valutati con la medesima percentuale di commisurazione prevista negli ordinamenti di provenienza.

A seguito della soppressione dell'INPDAI e del suo assorbimento da parte dell'INPS, la contribuzione versata all'Ente di previdenza dei Dirigenti industriali è utilizzabile, senza alcun onere di ricongiunzione, per raggiungimento del diritto e per la misura delle prestazioni nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. ([Circolare INPS n.107/2003](#))

I dipendenti di Enti Pubblici cessati dal servizio entro il 31/7/2010

Coloro che sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 2010 senza diritto immediato a pensione hanno titolo alla costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS per i corrispondenti periodi di iscrizione all'ordinamento di previdenza statale, senza ricorrere alla ricongiunzione. ([Circolare INPS n.120/2013](#))

La costituzione della posizione assicurativa nell'AGO è disciplinata dalla legge 2.4.1958, n. 322, alla quale fanno rinvio le norme emanate in materia nei vari ordinamenti previdenziali dei dipendenti pubblici.

Per costituire la posizione assicurativa è dovuto all'INPS un contributo calcolato nel rispetto dei minimali e dei massimali retributivi di volta in volta previsti, applicando alle retribuzioni relative ai periodi interessati le aliquote percentuali vigenti nell'AGO durante i periodi stessi.

Fino alla sentenza n. 113/01 del 7/9 maggio 2001 della Corte costituzionale erano esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa i periodi da riscatto non collegati ad effettiva prestazione di lavoro (ad esempio, i periodi di corso legale di laurea).

In seguito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza, sono superate le disposizioni che escludevano il computo dei periodi di riscatto non collegati ad effettivo lavoro, con il conseguente obbligo di valutare detti periodi nella posizione assicurativa da costituire e di versare la relativa contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Secondo l'articolo 124 del DPR n. 1092/1973, che riproduce sostanzialmente le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, in favore del soggetto che cessa dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione si fa luogo, obbligatoriamente e d'ufficio, alla costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per il periodo di servizio prestato.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"